

STATUTO ALLEGATO SUB A) AL REP. N.

ARTICOLO 1

Denominazione - Scopo - Sede

1. È costituita l'Associazione denominata:

"Associazione Enotecari Professionisti Italiani"

che di seguito per brevità sarà chiamata "AEPI".

2. L'Associazione è apolitica e senza scopo di lucro.

3. L'Associazione si compone esclusivamente di Enotecari ed Enoitecari professionisti con sede operativa in Italia.

L'appartenenza all'Associazione, l'attestazione cartacea, il relativo numero identificativo, riportato in apposito timbro rilasciato dal Presidente di AEPI all'Associato, l'attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi sono personali e non trasferibili.

4. L'Associazione si propone, con riferimento anche alla Legge n. 4 del 14 Gennaio 2013, di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

A tal fine, si attiverà per:

a) coordinare tutte le azioni, idee e attività al fine di promuovere e sostenere il commercio responsabile del vino e di altri prodotti alcolici e superalcolici e il mercato del collezionismo di alto livello, animati dai migliori principi di etica professionale e commerciale;

b) definire il profilo professionale di Enotecario ed Enoitecario per i propri Associati, anche tramite l'individuazione dei requisiti di cui al successivo articolo 3, e tutelare la specifica attività svolta dagli enotecari ed enoitecari professionisti, effettuando, con cadenza periodica, la verifica dei requisiti in possesso dei singoli Associati, finalizzata a mantenere lo status stesso di Associato e rilasciando l'attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi;

c) predisporre gli strumenti a tutela del cittadino consumatore che si avvale delle prestazioni professionali dei singoli associati. In particolare dovrà attivare uno sportello del cittadino consumatore in forma singola o associata ed elaborerà il Codice deontologico, che, tradotto anche in lingua inglese ed accompagnato dal soggetto responsabile individuato dal Consiglio Direttivo, sarà pubblicato ed opportunamente evidenziato nel sito internet ufficiale dell'associazione, ai sensi dell'art. 2 punto 3 della Legge 4/2013;

d) rappresentare la categoria nei confronti delle autorità, cooperare con gli organi dello Stato per la tutela e la valorizzazione del vino e degli altri prodotti alcolici e superalcolici;

e) incoraggiare lo studio scientifico, diffondere l'enologia e combattere l'alcolismo, nonché definire l'obbligo per gli Associati di procedere all'aggiornamento permanente. A tal fine disciplina le modalità dell'aggiornamento e gli strumenti di verifica idonei ad accertare l'effettivo adempimento di tale obbligo.

5. L'associazione potrà inoltre porre in essere qualsiasi azione per il raggiungimento dello scopo sociale, come, solo a titolo

esemplificativo, creare anche sezioni Associati esteri, aderenti, sostenitori, seniores, per le quali il Consiglio Direttivo provvederà a stilare un regolamento, o come l'adesione ad enti, associazioni, federazioni, società, organismi italiani ed esteri.

E' fatto espresso divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, fatta eccezione per quelle connesse e preordinate al raggiungimento dello scopo.

6. La sede legale nazionale viene fissata in Capiago Intimiano (CO), via Cacciatori delle Alpi.

Sono costituite sedi territoriali con le seguenti ripartizioni geografiche: Nord Ovest (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia), Nord Est (Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna), Centro (Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna), Sud (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia).

E' facoltà del Consiglio Direttivo modificare nel numero e nella composizione geografica le sedi in base alle diverse esigenze che l'evoluzione imporrà. La loro localizzazione e l'individuazione puntuale delle attività è affidata al Consiglio Direttivo che ha comunque la supervisione dell'intera attività. La sede sarà quella del referente, di ciascuna sede territoriale, nominato dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 2

Durata e Patrimonio

1. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea generale, con le maggioranze previste dall'articolo 15.

2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni (mobili ed immobili) che diverranno di proprietà dell'associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituenti le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti.

Le entrate ed i mezzi con i quali l'associazione persegue i proprio fini sono:

- le quote associative;
- i contributi di enti istituzionali, amministrativi, statali, pubblici e privati;
- i proventi di iniziative stabili od occasionali;
- le eventuali offerte che venissero fatte all'associazione dagli associati o da simpatizzanti;
- ogni altro provento che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo.

ARTICOLO 3

Associati

1. In ottemperanza a quanto previsto dal comma 4 lettera b) del precedente articolo 1, l'enotecario e l'enoitecario sono professionisti, esperti della materia, il primo abilitato ad esercitare il commercio di vini, altri prodotti alcolici e superalcolici in tutte le forme previste

dalla normativa e dall'organizzazione del mercato, nonché ad effettuare consulenze e perizie, svolgere le connesse attività scientifiche e di ricerca; il secondo abilitato ad esercitare il servizio qualificato di mescita di vini, altri alcolici e superalcolici in tutte le forme previste dalla normativa e dall'organizzazione di mercato, nonché ad effettuare consulenze e perizie, svolgere le connesse attività scientifiche e di ricerca. Entrambi sono enotecari professionisti se possiedono elevata conoscenza del vino, degli altri alcolici e degli spiriti, hanno nozioni di viticoltura e di enologia, di pratiche di cantina ed hanno capacità ed allenamento in materia di degustazione dei prodotti, hanno maturato esperienza sia nella capacità di scelta che nella capacità di proposta, hanno conoscenza del mondo della ristorazione e della gastronomia, hanno attitudine a comunicare con competenza e disponibilità di dialogo, dimostrano sobrietà e serietà nell'espressività e grande attenzione alle esigenze del consumatore. Essi si aggiornano costantemente, curano particolarmente i rapporti con il mondo della produzione, e mantengono equidistanza fra le nuove tendenze, spesso modaiole e quindi dannose, e le radici della tradizione, consapevoli che questa è fondamentale ma non immobile. Trattano l'argomento dell'alcolismo con la massima serietà, conoscono i danni che genera, lo combattono con la cultura, il senso della misura e il rispetto per il consumatore, specialmente se di giovane età. Sono attivi nell'educazione del consumatore, ritenendo che la cultura del bere sia alla base di una corretta alimentazione e di un ideale benessere psicofisico.

I requisiti di cui al presente comma non sono comunque da intendersi come tassativi ai fini dell'ammissione dei nuovi associati, in relazione a quanto previsto dal successivo secondo comma.

2. Per diventare Associato di AEPI, l'enotecario o l'enoitecario professionista deve possedere la maggiore età e avere almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) aver esercitato la professione di enotecario in forma esclusiva o prevalente da almeno 3 (tre) anni.
- b) avere una anzianità di attività di servizio in qualità di familiare, collaboratore o dipendente da almeno 5 (cinque) anni presso una enoteca iscritta ad una fra le associazioni italiane di enoteche a copertura nazionale maggiormente rappresentative. In tal caso, è necessaria la dichiarazione del titolare dell'enoteca (o enoiteca) attestante non solo l'anzianità di servizio del candidato, ma anche la competenza e la preparazione dello stesso;
- c) avere conseguito il titolo di Master of Wine presso l'istituto "The Masters of Wine";
- d) avere conseguito il titolo di quarto livello presso l'istituto "Wine & Spirit Education Trust (WSET);
- e) aver conseguito il diploma di sommelier professionista presso una primaria associazione a diffusione nazionale della sommellerie. Tale requisito va inteso esclusivamente per ottenere la qualifica specifica di

cui al successivo art. 6 punto 3.

Deve inoltre superare un esame composto da una prova scritta e da una orale. La commissione giudicatrice deve essere composta da almeno 3 (tre) membri scelti fra i componenti del Comitato Scientifico di cui all'art. 5 del regolamento interno. La Commissione giudicatrice trasmette entro 10 (dieci) giorni dallo svolgimento della prova la propria valutazione al Consiglio Direttivo.

Qualora AEPI addivenga alla stipulazione di idonea convenzione con associazioni di enoteche, a diffusione nazionale e maggiormente rappresentative, il Consiglio direttivo ha la facoltà di esonerare dalle prove di cui al presente comma coloro che risultino associati ad una di dette associazioni.

3. Il Consiglio Direttivo, verificata la sussistenza delle condizioni di cui al punto 2 del presente articolo e acquisita la valutazione della Commissione Giudicatrice, delibera alla prima riunione utile sulla sua ammissione a maggioranza dei presenti.

In caso di delibera consiliare negativa, il candidato ha facoltà di proporre ricorso motivato all'Assemblea Generale, depositandolo o comunicandolo con raccomandata e/o PEC, presso la sede legale dell'associazione, entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione del diniego.

L'Assemblea Generale decide sul ricorso alla prima occasione utile, a maggioranza semplice.

4. La richiesta di dimissioni da Associato va inoltrata con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo entro il precedente 30 (trenta) settembre: la rinuncia vale a partire dal successivo 1 (uno) gennaio.

5. L'associato uscente perde tutti i diritti previsti per gli Associati sull'utilizzo del suo marchio; deve inoltre riconsegnare all'Associazione il timbro rilasciato dalla stessa, riportante il proprio numero identificativo.

All'associato che cessa, per qualsiasi ragione, di far parte dell'Associazione non spetta la restituzione della quota versata *una-tantum* all'atto di iscrizione.

La qualità di Associato non è trasmissibile.

ARTICOLO 4

Doveri e Diritti dell'Associato

1. Ciascun Associato deve:

a) rispettare le norme contenute nell'Atto costitutivo, nello Statuto, negli eventuali regolamenti interni, nel codice di condotta ed in tutte le deliberazioni dell'Assemblea generale e del Consiglio direttivo; in particolare ha l'obbligo di partecipare ai corsi di formazione, opportunamente predisposti dall'associazione, nel numero minimo di uno all'anno;

b) tenere una condotta irreprensibile ed evitare qualsiasi comportamento che possa gettare discredito sull'Associazione o sui suoi rappresentanti;

c) versare la quota d'iscrizione (quota prevista *una-tantum* all'atto di

adesione all'associazione) nonché versare le quote annuali, entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;

d) cooperare al raggiungimento delle finalità per cui l'Associazione si è costituita, sotto la direzione del Consiglio Direttivo;

e) notificare per iscritto al Consiglio Direttivo entro 60 (sessanta) giorni dal loro verificarsi tutti i cambiamenti dei propri dati professionali. La loro mancata comunicazione determina l'immediata sospensione della qualifica di Associato, per un periodo di 6 (sei) mesi. Qualora, decorsi i 6 (sei) mesi di sospensione, l'Associato non comunichi negli ulteriori 60 (sessanta) giorni la modifica dei propri dati professionali, si determinerà l'espulsione dell'Associato.

2. Tutti gli associati di AEPI in regola con il pagamento delle quote associative annuali hanno diritto:

- alla consegna, da parte dell'Associazione stessa, del Timbro riportante il proprio numero identificativo;

- a prendere parte a tutte le iniziative, eventi, manifestazioni di qualunque genere e tipo organizzate sia direttamente che indirettamente dall'AEPI (sia a titolo gratuito, che a fronte di un parziale rimborso spese ovvero a fronte del versamento di apposita quota);

- fruire di tutti i servizi che l'Associazione possa offrire nell'ambito della propria competenza.

ARTICOLO 5

Organi dell'Associazione

Gli organi di AEPI sono:

a) l'Assemblea Generale;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

c) il Collegio dei Probiviri;

d) il Revisore dei conti – Collegio dei revisori dei conti.

Viene altresì costituito il Comitato Scientifico nel quale vengono annoverati personaggi di fama, esperienza, capacità e conoscenza preclare provenienti da vari settori di interesse. Il Comitato Scientifico fornisce i commissari per l'esame di cui all'art. 3 punto 2 e i docenti per i corsi di aggiornamento.

ARTICOLO 6

Assemblea generale

1. L'Assemblea generale è l'organo supremo di AEPI ed è convocata dal Consiglio Direttivo in seduta ordinaria almeno una volta all'anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario per l'approvazione del bilancio.

La convocazione della seduta ordinaria, con l'indicazione della data e del luogo stabiliti sia per la prima che per la seconda convocazione, dovrà essere inviata agli Associati almeno 15 (quindici) giorni prima dello svolgimento con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Quorum costitutivo dell'assemblea

L'assemblea generale, fatta sola eccezione per quanto stabilito

all'articolo 15 del vigente statuto in materia di scioglimento dell'associazione e di devoluzione del patrimonio, è validamente costituita, anche per l'ipotesi di modifica del vigente statuto o dell'atto costitutivo:

- in prima convocazione con la presenza (fisica o per delega) di almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione con qualsiasi numero di presenti.

L'Assemblea generale può essere convocata in seduta straordinaria in qualsiasi momento, su domanda motivata di almeno 1/4 (un quarto) degli Associati o su richiesta di almeno 2/5 (due quinti) del Consiglio Direttivo. L'ordine del giorno delle sedute straordinarie è limitato esclusivamente all'oggetto per cui si richiede.

Possono partecipare alle sedute dell'Assemblea generale solo gli associati in regola con le quote associative ed altri eventuali versamenti dovuti e gli associati esteri, con le limitazioni previste dall'articolo 14.

L'assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di sua mancanza è presieduta dal Vice-presidente più anziano di età; in caso di mancanza anche di quest'ultimo, è presieduta dall'altro Vice-presidente; in caso di mancanza di tutti i predetti soggetti, l'Assemblea è presieduta da altra persona designata dall'Assemblea stessa.

2. Quorum deliberativo dell'assemblea

Tutte le decisioni dell'Assemblea, ivi compresa la modifica dello statuto e dell'atto costitutivo, sono assunte a maggioranza semplice, fatta sola eccezione per quanto indicato al successivo articolo 15 relativamente allo scioglimento dell'associazione ed alla devoluzione del patrimonio dell'associazione stessa.

In caso di parità, il voto del Presidente dell'Associazione è vincolante. Le elezioni alle cariche sociali, le ammissioni e le espulsioni vengono votate a scrutinio segreto. Tutte le altre decisioni vengono prese per alzata di mano.

3. Al fine di ottenere un'adeguata rappresentatività nel Consiglio Direttivo gli Associati sono divisi nelle seguenti categorie:

- a)** enotecari professionisti con titolarità di enoteca come persona fisica o come legale rappresentante di persona giuridica;
- b)** enoitecari professionisti con titolarità di enoiteca come persona fisica o come legale rappresentante di persona giuridica;
- c)** enotecari o enoitecari professionisti esercitanti la libera professione senza titolarità di enoteca o enoiteca.

Per ciascuna delle tre categorie è prevista l'ulteriore specificazione di "*sommelier*" per quegli Associati che abbiano la qualifica di sommelier professionista, rilasciata da una primaria associazione della sommellerie a livello nazionale. Tale qualifica comparirà sia nell'attestato di associato che in quello di qualità dei servizi, sia nel timbro personale.

Ciascuna delle tre categorie ha diritto di esprimere almeno due consiglieri.

4. L'Assemblea generale:

- a)** stabilisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo fra 7 (sette) e 11 (undici);
- b)** elegge i membri del Consiglio Direttivo; in caso di parità l'eletto sarà scelto secondo la regola di maggiore anzianità anagrafica;
- c)** elegge i 3 (tre) componenti del Collegio dei Probiviri e 2 (due) supplenti;
- d)** elegge i 2 (due) componenti del Collegio dei Revisori dei conti;
- e)** nomina e revoca il Revisore dei conti;
- f)** approva i rapporti del Consiglio Direttivo;
- g)** approva i bilanci;
- h)** in seduta straordinaria, delibera le modifiche statutarie;
- i)** delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, le ammissioni da questo non unanimemente accettate e delibera le sospensioni e le espulsioni degli associati;
- l)** delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;
- m)** delibera quant'altro demandato all'Assemblea stessa per legge o statuto.

Ai sensi dell'articolo 21, 1 comma, Codice Civile, gli amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni dell'Assemblea aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio di esercizio nonché quelle relative alla loro responsabilità.

5. Ciascun Associato può essere rappresentato da un altro Associato nell'Assemblea Generale, mediante delega nominativa scritta da esibire al Presidente. Un Associato non può rappresentare più di altri 3 (tre) Associati.

6. I verbali delle Assemblee Generali predisposti a cura del verbalizzante ed una volta inseriti nel libro delle assemblee saranno a disposizione per la visione di tutti gli Associati.

ARTICOLO 7

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero che può variare fra i 7 (sette) e gli 11 (undici) membri eletti dall'Assemblea generale.

L'incarico non dà diritto ad alcun compenso se non il rimborso di spese documentate e preventivamente autorizzate dai competenti organi.

Ai lavori partecipa, senza potere di voto, il Segretario, se previsto, con funzioni di verbalizzante.

2. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e, su proposta di questi, due Vice-presidente da individuare ciascuno nelle due categorie delle quali non fa parte il presidente.

3. Il Consiglio Direttivo resta in carica per 3 (tre) anni. Al fine di assicurare all'associazione un armonico insediamento ed evitare anche involontarie interruzioni dell'attività, il nuovo Consiglio di Amministrazione entra in carica 6 (sei) mesi dopo l'avvenuta elezione. In questo periodo tutti i nuovi consiglieri partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione uscente.

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 4 (quattro) volte all'anno. Il presidente provvede alla convocazione con l'indicazione della data e del luogo stabiliti, che dovrà essere inviata ai consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima dello svolgimento con l'indicazione degli argomenti da trattare. Le riunioni possono, in casi eccezionali o di emergenza, essere svolte con l'ausilio dei moderni mezzi telematici a condizione che siano rispettate le norme statutarie previste per lo svolgimento delle riunioni del Consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo è investito della direzione dell'Associazione ed a i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione stessa, senza limitazione; redige i regolamenti e li propone per ratifica alla prima assemblea utile.

Il Consiglio Direttivo:

- delibera la quota d'iscrizione;
- delibera la quota annuale per l'anno successivo entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Qualora non provvedesse alla delibera la quota si intende uguale a quella dell'anno precedente;
- delibera le modifiche ai regolamenti interni e al codice di condotta;
- dirama le direttive necessarie per il buon funzionamento dell'Associazione;
- irroga le sospensioni e le espulsioni previste dal successivo articolo 13, nel rispetto del procedimento fissato dall'articolo 5 del Regolamento interno;
- ha pieni poteri di disporre sulle somme a disposizione dell'Associazione per ogni attività conforme ai fini stabiliti dall'articolo 1.

Per le validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio (*quorum costitutivo*) ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti (*quorum deliberativo*).

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza o altro impedimento è presieduto dal Vice-presidente più anziano di età; in caso di assenza o altro impedimento anche di quest'ultimo la presidenza spetta dall'altro Vice-presidente ed infine, in mancanza di tutti i predetti soggetti, dal più anziano di età tra i presenti.

Il Consigliere che non interviene a 3 (tre) sedute consecutive, senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto e quindi sostituito mediante nomina di un nuovo Consigliere da parte dell'Assemblea Generale.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

5. Nel caso il Presidente o uno o più membri del Consiglio Direttivo incorrano nel provvedimento di sospensione previsto dall'articolo 13, gli stessi si autosospendono automaticamente dalle rispettive cariche per il medesimo periodo.

6. Nel caso di autosospensione del Presidente, le funzioni sono assolte dal Vice-Presidente più anziano di età.

ARTICOLO 8

Presidente

1. Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio in tutti i rapporti con autorità, amministrazioni, altri organi ed associazioni.

Il presidente propone, all'interno del Consiglio Direttivo, due Vice-presidente che lo sostituiscono a sua scelta in caso di necessità o ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

2. Il Presidente dell'Associazione dirige gli incontri del Consiglio Direttivo stesso convocandolo ogni qualvolta lo reputi necessario. Egli ripartisce il lavoro tra i componenti del Consiglio e appositi gruppi di lavoro.

3. Il Presidente resta in carica per 3 (tre) anni.

L'incarico non dà diritto ad alcun compenso se non il rimborso di spese documentate e preventivamente autorizzate dai competenti organi.

ARTICOLO 9

Collegio dei Proviviri

1. Il Collegio dei Proviviri è composto da 3 (tre) persone esterne all'Associazione, eletti dall'Assemblea generale.

Esso nomina al suo interno un Presidente con l'incarico di coordinare i lavori, il quale può chiedere di essere assistito dall'eventuale Segretario per le verbalizzazioni ed altri adempimenti.

2. Il Collegio dei probiviri delibera su quanto previsto dall'articolo 13 *ex bono et aequo* senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

3. Il Collegio dei Proviviri resta in carica per 3 (tre) anni. Se alla scadenza di tale termine l'Assemblea generale non avesse ancora provveduto al suo rinnovo, le funzioni sono prorogate per un massimo di 180 (centottanta) giorni.

ARTICOLO 10

Revisore dei conti - Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea generale tra le persone iscritte nell'elenco dei revisori contabili e dura in carica per 3 (tre) anni. È organo contabile dell'Associazione e vigila sulla gestione finanziaria della medesima, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte dei documenti programmatici previsionali nonché del bilancio d'esercizio, redigendo apposite relazioni, ed effettua tutte le verifiche previste dalla normativa vigente.

È coadiuvato dal Collegio dei Revisori dei conti composto da 2 (due) componenti eletti dall'Assemblea generale.

2. Il Revisore e i componenti del Collegio dei Revisori dei conti partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

3. Il Collegio dei Revisori dei conti resta in carica per 3 (tre) anni.

ARTICOLO 11

Segretario

Nell'eventualità fosse deliberata la figura di Segretario:

1. Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica fino a formale revoca da parte dello stesso. Coordina le attività dell'Associazione, compila i bilanci, fornendo tutta la documentazione richiesta dal Revisore dei conti e rispondendo ad eventuali rilievi, assiste i lavori del Consiglio direttivo e del Presidente, su richiesta assiste i lavori del Collegio dei Probiviri. Assicura la gestione dei compiti ordinariamente attribuitigli dallo Statuto, dai regolamenti interni e dal codice di condotta. Assiste gli Associati in tutti gli adempimenti connessi alla vita associativa. Cura l'assolvimento di singoli mandati conferiti dai competenti organi dell'Associazione. L'incarico non dà diritto ad alcun compenso se non il rimborso di spese documentate e preventivamente autorizzate dai competenti organi.

ARTICOLO 12

Incompatibilità

1. Tutte le cariche sono conferite esclusivamente agli Associati e un Associato non può essere eletto alla stessa carica più di 2 (due) volte consecutive.

2. Le cariche di membro del Consiglio direttivo, componente del Collegio dei Probiviri e componente del Collegio dei Revisori dei conti sono incompatibili fra loro e con le cariche di Presidente, di Vice-Presidente o di Tesoriere di altra associazione che abbia i medesimi scopi.

3. Coloro che nell'immediato precedente mandato abbiano fatto parte di organi di governo dell'Associazione o abbiano espletato l'incarico di Segretario non possono far parte di organi di controllo e coloro che nell'immediato precedente mandato abbiano fatto parte di organi di controllo non possono far parte di organi di governo dell'Associazione né espletare l'incarico di Segretario.

4. Un Associato non può ricoprire cariche o incarichi associativi se a suo carico sussistano condanne passate in giudicato in relazione alle attività di AEPI e all'esercizio della professione o gravi provvedimenti disciplinari emanati nei 5 (cinque) anni precedenti.

5. Ulteriori cause di incompatibilità sono definite dai regolamenti interni e dal codice di condotta.

ARTICOLO 13

Sospensioni ed espulsioni

1. Il Collegio dei Probiviri è chiamato a pronunciarsi su richiami, sospensioni ed espulsioni di Associati su delega del Consiglio direttivo. Il Collegio deve stabilire se l'Associato abbia tenuto comportamenti contrari al decoro della professione, allo Statuto, ai regolamenti interni, al codice di condotta e se abbia conservato tutti i requisiti previsti dall'articolo 3 punto 1 e adempiuto ai doveri previsti dall'articolo 4 punto 1, sottoponendo le sue conclusioni all'Assemblea Generale che è quindi chiamata a pronunciarsi in merito.

2. La sospensione, ove deliberata dall'Assemblea, può avere durata massima di 6 (sei) mesi. Al Presidente del Collegio dei Probiviri può inoltre essere indirizzato un ricorso entro 30 (trenta) giorni dalla delibera di sospensione; detto ricorso non ha alcun effetto sospensivo.

3. Nel caso il Consiglio direttivo avvii un procedimento disciplinare o arbitrale nei confronti di uno o più componenti del Collegio dei Probiviri, gli stessi si autosospendono immediatamente dalla carica e il procedimento previsto nei loro confronti dall'articolo 5 del Regolamento interno è svolto dai supplenti eletti dall'Assemblea generale, in ordine di maggior numero di voti riportati o, nel caso di parità, per anzianità.

ARTICOLO 14

Associati esteri

1. Possono associarsi nella sezione Associati Esteri (comunitari e non) predisposta e regolata da apposita delibera del Consiglio Direttivo con ratifica alla prima assemblea utile, come membri corrispondenti gli enotecari e gli enoitecari professionisti esteri (comunitari e non) con gli stessi requisiti per l'ammissione degli enotecari e enoitecari professionisti italiani, previo accertamento del loro possesso da parte del Consiglio Direttivo. I membri corrispondenti non hanno diritto di voto nelle Assemblee Generali.

ARTICOLO 15

Scioglimento e liquidazione

In conformità a quanto stabilito dall'articolo 21, 3 comma, Codice Civile, lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea generale, all'uopo convocata, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati (*quorum deliberativo*); la stessa Assemblea procede altresì alla nomina del liquidatore e sempre con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati (*quorum deliberativo*) delibera la devoluzione del patrimonio dell'Associazione stessa.

ARTICOLO 16

Bilancio di Esercizio

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro 4 (quattro) mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed eventualmente il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare in Assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati.

Tutte le entrate ed i proventi dell'attività dell'Organizzazione sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione stessa e non possono essere divisi e/o distribuiti, neppure in modo indiretto, agli associati.

Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente

connesse.

ARTICOLO 17

Disposizioni transitorie

Allo scopo di ottenere che l'associazione proceda con la massima speditezza nelle incombenze e nelle decisioni della fase di avvio attività l'assemblea delibera che il primo Consiglio Direttivo sia composto da 7 (sette) membri scelti fra quelli che abbiano partecipato ai lavori preparatori.

L'assemblea delibera altresì di dare mandato al primo Consiglio di procedere per l'adesione ad una associazione/coordinamento di associazioni scelta/o fra quelle/i maggiormente rappresentative/i a livello nazionale.

ARTICOLO 18

Rinvio

Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile vigenti in materia di associazioni.